



prot. n° 268/2020

Napoli, lì 19/09/2020

Oggetto: PEC / DOMICILIO DIGITALE

Sono pervenute allo scrivente Ordine richieste di chiarimento in merito all'obbligatorietà in capo ai professionisti di dotarsi del c.d. **domicilio digitale** giusta art. 37 del D.L. 76 del 16/07/2020.

Il **domicilio digitale** altro non è che l'indirizzo di posta elettronica certificata (d'ora in poi PEC) che la Pubblica Amministrazione utilizza per tutte le comunicazioni con il cittadino, i professionisti e le imprese. Il **domicilio digitale** consente quindi di ricevere cartelle esattoriali, atti giudiziari, comunicazioni INPS/INAIL, multe per violazioni del codice della strada, avvisi di giacenza e ogni altra comunicazione delle PP.AA. sulla propria casella PEC evitando la produzione, l'invio ed il recapito della classica raccomandata cartacea a/r il cui costo, è utile ricordarlo, è sempre a carico del destinatario.

L'articolo 3 del **Codice dell'Amministrazione digitale**, infatti, così definisce il **domicilio digitale**: «*Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.*»

Il **domicilio digitale** è obbligatorio per i professionisti che, in virtù di quanto stabilito dal **DL Semplificazioni**, devono comunicarlo all'**ordine professionale di appartenenza**. Per chi non ottempera è prevista la **diffida**, a cui segue una concessione per adempiere alla richiesta entro 30 giorni. Se non si rispetta tale termine si ha la sospensione dall'albo fino all'adempimento.

Il provvedimento nasce per incentivare tutti i lavoratori ad attivare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e usarlo per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

In tale ottica va letta la stessa comunicazione prot. 72 del 15 febbraio u.s. con cui codesto Ordine ha ricordato a tutti gli iscritti l'obbligatorietà di attivazione del servizio PEC.

Di fatto, salvo alcune puntuali e motivate eccezioni, gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali già possiedono una casella PEC sicché non occorrono altri adempimenti; tutte le comunicazioni amministrative già arrivano (o comunque dovrebbero arrivare) all'indirizzo di posta elettronica certificata.

ODAF Napoli

Il Segretario

Dott. agronomo Bruno Striano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Per opportuna conoscenza si riporta un estratto del comma 1, lettera e) del predetto art. 37 [Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti] del D.L. 76/2020:



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI



CDN - Via G. Porzio, Isola A/7, Scala B - 80143 Napoli

tel. 081.5520122 - fax 081.5520381

Codice Fiscale: 80093020636

<http://www.agronominapoli.it>

PEO: agronominapoli@gmail.com

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it

Ministero della Giustizia

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo [...] è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Appresso, lo stesso articolo 37 dispone che *L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato [...] il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati [...] ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare [...] l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento [...] costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.*

In pratica, l'Ordine ha l'obbligo di comunicare l'elenco delle PEC dei propri Iscritti. L'inottemperanza può comportare anche lo scioglimento ed il commissariamento dell'Ordine.